

	<p>Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica AIAB - Unione Italiana Lavoratori Agroalimentari UILA</p>	<p>Documento Regolamento Rev.00</p>
<p>Titolo</p>		<p>Regolamento</p>

REGOLAMENTO D'USO

PREMESSA

Il marchio Qualità Lavoro è di proprietà congiunta UILA-AIAB e costituisce la rappresentazione visiva dei valori contenuti nel disciplinare Qualità Lavoro e patrimonio culturale di UILA e AIAB. L'adesione al disciplinare è verificata da un organismo di controllo e certificazione che abbia sviluppato uno schema in grado di garantire la rispondenza al disciplinare e che sia capace di accogliere, anche nello svolgimento dei compiti affidati, principi e valori di UILA e AIAB, operando tecnicamente ed eticamente in sintonia con gli stessi.

1. Il marchio Qualità Lavoro

Sfondo verde, una Q, font Times bold, bianca ed una L stilizzata con puntino di color arancio ruggine, pantone 158M. Qualità Lavoro, scritto per esteso con font Times bold in colore bianco.

2. Concessione, promozione e tutela del marchio

Le attività di concessione in uso, le azioni di tutela e le attività di promozione e valorizzazione del marchio Qualità Lavoro fanno capo al Comitato bilaterale definito nell'Accordo. Il Comitato bilaterale autorizza l'uso del marchio alle aziende richiedenti a seguito dell'esito positivo della visita ispettiva dell'Ente di controllo autorizzato dal comitato bilaterale, che emette un documento di verifica ispettiva.

3. Controlli e verifiche

Il Comitato bilaterale stipula con Enti di controllo autorizzati a lavorare nel settore dell'agricoltura biologica dal Mipaaf, apposite convenzioni per la concessione dell'attività di controllo della conformità al disciplinare Qualità Lavoro e al presente Regolamento.

L'interessato al rilascio del marchio Qualità Lavoro farà richiesta di autorizzazione all'uso alle sedi territoriali di UILA e AIAB o direttamente al Comitato bilaterale nazionale, sottoscrivendo la documentazione prevista dal Disciplinare.

La sede territoriale dovrà trasmettere al Comitato bilaterale nazionale la richiesta. Il Comitato bilaterale utilizza l'ufficio marchi di AIAB come segreteria operativa per la ricezione delle richieste.

Redazione CS	Verifica CS	Approvazione CD	Tipo di revisione	Data	Pagina/e	Ed.	Rev.e
			emissione			00	00

 ASSOCIAZIONE ITALIANA AGRICOLTURA BIOLOGICA		Regolamento	Rev.00
---	---	-------------	--------

Per ottenere l'uso del marchio il richiedente dovrà seguire il corso di formazione previsto dal disciplinare e sottoscrivere l'apposito documento di verifica ispettiva rilasciato da uno degli Enti di controllo autorizzati a lavorare nel settore dell'agricoltura biologica dal Mipaf, convenzionato con il comitato bilaterale.

Il Comitato bilaterale, che riceve i documenti di verifica ispettiva, si riserva il diritto di eseguire verifiche a campione, secondo modalità stabilite dal comitato stesso.

4. Autorizzazione

L'autorizzazione all'uso del marchio è rilasciato dal Comitato bilaterale tramite l'Ufficio marchi di AIAB sulla base del presente Regolamento.

5. Modalità d'uso

Il marchio Qualità Lavoro può essere utilizzato solo se il richiedente ottiene l'autorizzazione dal Comitato bilaterale secondo quanto previsto dal disciplinare;

Il marchio Qualità Lavoro può essere utilizzato per contraddistinguere e promuovere prodotti alimentari; a tal fine può essere posto su etichette, fascette, involucri, cartellini penduli, ma collocato distintamente dal marchio aziendale o dalla denominazione del socio.

Il marchio Qualità Lavoro può essere posto su carta intestata, depliant, pagine elettroniche.

Il marchio Qualità Lavoro non può essere graficamente unito ai marchi aziendali e, in ogni caso, non può essere utilizzato su materiali diversi da quelli autorizzati.

6. Abuso del marchio e sanzioni

6.1. Costituisce abuso del marchio ogni impiego dello stesso non autorizzato e/o per contraddistinguere prodotti e servizi qualificati in difformità alle norme e al disciplinare Qualità Lavoro, nonché al dettato del presente Regolamento.

6.2. L'uso improprio del marchio Qualità Lavoro e le infrazioni eventualmente riscontrate dall'Ente di controllo autorizzato o segnalate da terzi (inclusi i soci UILA e AIAB) saranno esaminati dal Comitato bilaterale che, a seconda della gravità del caso, potrà applicare i seguenti provvedimenti sanzionatori: avvertimento, sospensione o annullamento dell'autorizzazione all'uso del marchio.

6.3. Le sanzioni deliberate dal Comitato bilaterale vengono comunicate al sanzionato in forma scritta e riportanti in modo esatto: le motivazioni del provvedimento; l'entità delle misure previste; le condizioni alle quali può essere revocato il provvedimento, come ad esempio l'attuazione di azioni correttive; i tempi entro i quali è possibile presentare domanda di ricorso corredata dalle motivazioni prese a carico e della documentazione giustificativa.

6.4. Tipi di sanzione

a) Richiami. I richiami al socio utilizzatore possono riguardare tutti quei casi, non compresi nei successivi richiamati a proposito delle sospensioni, in cui la non corretta applicazione di procedure non pregiudica sostanzialmente i requisiti per l'uso del marchio.

b) Sospensione temporanea dell'uso del marchio. Essa può avvenire a seguito dell'attività di sorveglianza ove siano state riscontrate delle non conformità ai requisiti

richiamati all'art. 5 del presente Regolamento e/o dal disciplinare, di entità tale da non comportare l'immediata revoca, ma rimediabili con l'adozione di azioni correttive.

c) Annullamento dell'autorizzazione all'uso del marchio. L'annullamento dell'autorizzazione all'uso del marchio è previsto nei seguenti casi:

1. se non sono state eseguite le azioni correttive, emesse a seguito di provvedimenti di sospensione temporanea o se quelle messe in atto vengono valutate come inadeguate;

2. su richiesta dell'azienda utilizzatrice del marchio;

3. se le regole per la concessione della autorizzazione all'uso del marchio, nonché il disciplinare Qualità Lavoro, viene modificato e l'azienda utilizzatrice non assicura o non può assicurare di uniformarsi ai nuovi requisiti;

4. se l'azienda cessa l'attività di produzione e fornitura dei prodotti o servizi per un lungo periodo di tempo;

5. se l'azienda si oppone, rifiuta o crea difficoltà alla esecuzione delle visite di controllo e sorveglianza o alla consegna di documentazione specifica richiesta dall'Ente di controllo autorizzato o dal Comitato bilaterale;

6. quando l'azienda usa in modo scorretto il marchio;

7. se l'azienda non risulta più utilizzatrice del marchio Garanzia AIAB che costituisce pre-requisito dell'ottenimento del marchio Qualità Lavoro.

6.5. La revoca dell'autorizzazione all'uso del marchio obbliga a non contraddistinguere con tale segno distintivo i prodotti per i quali la revoca è stata comunicata e a ritirare dal mercato, se necessario anche riacquistandoli, quelli già immessi nel circuito di vendita. Nel caso di revoca totale, tale obbligo è esteso anche alla carta intestata e a qualsiasi altro stampato pubblicitario.

6.6. I provvedimenti disciplinari di cui ai commi precedenti, fatta salva ogni altra azione, potranno essere resi pubblici, nei modi ritenuti più idonei. I costi della pubblicazione resteranno a carico dell'utilizzatore del marchio inadempiente, fatta salva la risarcibilità di ulteriori danni.

6.7. Il Comitato bilaterale si riserva di poter attivare ogni forma di rivalsa legale per ottenere il completo risarcimento di eventuali danni materiali e morali, diretti o indiretti, causati dall'uso improprio dei marchi.

6.8. Chi è fatto oggetto di sanzione può, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del responso, richiedere di sottoporre la controversia a un Collegio arbitrale, senza avere diritto, in caso di accoglimento del ricorso, ad alcun tipo di indennizzo o risarcimento per il mancato utilizzo del marchio durante il periodo di sospensione. Nelle more del pronunciamento del Collegio arbitrale la sanzione è comunque esecutiva.

6.9. Qualsiasi controversia nascente dall'applicazione del presente Regolamento e dalla mancata soluzione in sede di trattazione dei ricorsi, sarà sottoposta a un Collegio di tre arbitri, scelti tra esperti in materia giuridica e tecnica, due dei quali nominati da ciascuna delle parti e il terzo nominato d'accordo dai due arbitri nominati, oppure dal presidente del tribunale di Roma, il quale nominerà anche l'arbitro della parte che, seppur invitata, non abbia provveduto nei termini. Gli arbitri siederanno in Roma, valuteranno il caso secondo equità, procederanno senza formalità, salvo l'obbligo di documentazione scritta dei provvedimenti e comunicheranno alle parti la loro motivata determinazione finale di merito, entro 90

		<p>Regolamento</p>	<p>Rev.00</p>
---	---	--------------------	---------------

giorni dall'accettazione del terzo arbitro. I costi dell'azione arbitrale sono a carico della parte richiedente l'arbitrato fino a pronunciamento del Collegio arbitrale e saranno attribuiti alla parte soccombente nel giudizio del Collegio. Per quanto non previsto, l'arbitrato si svolgerà secondo le norme del Regolamento della Camera Arbitrale di Roma, che le parti dovranno dichiarare di conoscere e accettare.

7. Obblighi dell'utilizzatore del marchio

L'utilizzatore si impegna a:

1. aderire ad AIAB corrispondendo la relativa quota associativa e versare la quota relativa al tariffario del marchio garanzia AIAB che è pre-requisito per l'ottenimento del marchio Qualità Lavoro;
2. favorire tutte le verifiche necessarie all'organismo di controllo e al Comitato bilaterale per la concessione del marchio;
3. cessare di utilizzare il marchio alla scadenza dell'autorizzazione all'uso del marchio, ovvero al momento in cui questa cessi o venga ritirata;
4. smaltire comunque i prodotti già contrassegnati con il marchio entro sei mesi dalla data di scadenza, risoluzione o cessazione dell'autorizzazione;
5. provvedere, non appena ragionevolmente possibile e comunque entro tre mesi dalla data di scadenza, risoluzione o cessazione dell'autorizzazione, a variare o cancellare qualsiasi indicazione sulla propria carta intestata e su ogni altro materiale (stampati, cataloghi, inserzioni pubblicitarie, manifesti, guide telefoniche, annuari, ecc.) in cui si faccia comunque riferimento al marchio;
6. non utilizzare successivamente alla scadenza, risoluzione o cessazione dell'autorizzazione qualsiasi denominazione o ragione sociale, in segno o marchio uguale e confondibile con il marchio Qualità Lavoro, o comunque suscettibile di provocare inganno o confusione nel pubblico consumatore.

8. Norma transitoria

Tutti i richiedenti del marchio che facciano domanda entro il 31/12/07 hanno facoltà di seguire il corso di formazione obbligatorio al fine della concessione anche successivamente alla concessione, ma non oltre il 31/12/08.